

COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

PROVINCIA DI NOVARA

Parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria sull'ipotesi di accordo personale non dirigente – annualità economica 2020.

Il sottoscritto Luca Manuelli, revisore dei conti ai sensi degli artt. 234 e seguenti del D.Lgs. 267/2000;

Richiamato il contratto collettivo integrativo del comparto funzioni locali del comune di Castelletto Sopra Ticino dell'11 aprile 2019 ed il proprio parere favorevole espresso in data 01/04/2019

Ricevuta in data odierna l'ipotesi di accordo economico per l'annualità 2020;

Visto l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti”;

Visto l'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018, il quale prevede che “il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'articolo 40 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e quella tecnica, è inviata a tale organo entro 10 giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;

Richiamato il disposto di cui all'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

Vista le Circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011, n. 16/2012, n.25/2012, n. 21/2013, n. 15/2014 e n. 20/2015;

Vista la delibera n. 26/2014 della Corte dei conti in Sezioni Riunite;

Esaminata la seguente documentazione come pervenuta a codesto organo di revisione:

- Ipotesi di accordo decentrato per l'anno 2020;
- Prospetto della costituzione del fondo per l'anno 2020;
- Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria sull'ipotesi di accordo decentrato 2020;

Attesta quanto segue

1. Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 31 del CCNL del 22/01/2004, è pari ad euro 187.894,05 di cui euro 174.807,83 per risorse stabili ed euro 13.086,22 per risorse variabili;
2. Le risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità risultano essere le seguenti:

Disposizio ne	Descrizione	Importo
RISORSE STABILI Articolo 67, commi 1 e 2 del CCNL 2016-2018	<i>1. UNICO IMPORTO CONSOLIDATO di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017 il quale resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi . 2. INCREMENTI STABILI previsti dall'art.67 comma 2 del CCNL 2016-2018</i>	
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018		
ARTICOLO 67, COMMA 1	<i>1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.</i>	€ 154.506,34
	<i>Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.</i>	-
	<i>Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"</i>	-
ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA A	<i>a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019</i>	€ 4.659,20
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA B	<i>b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data</i>	€ 6.642,44
ARTICOLO 67, COMMA 2 , LETTERA C	<i>c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;</i>	€ 8.999,85
ARTICOLO 67, COMMA 2 , LETTERA D	<i>d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;</i>	€ -

ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA E	e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA F	f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA G	g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA H e COMMA 5 LETTERA A	h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche , al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;	€ -
TOTALE RISORSE STABILI		€ 174.807,83

3. L'importo delle risorse stabili tiene conto delle seguenti decurtazioni, pari ad € 22.250,33 operate negli anni scorsi:

- Trasferimento personale ATA per € 11.891,92
- Dcurtazione per trasferimento personale C.I.S.A.S. per euro 5.646,42
- Dcurtazione per riclassificazione personale polizia municipale per euro 2.863,24
- Art. 9 comma 2 bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2016) pari ad euro 1.848,75

4.Le risorse di parte variabile risultano essere le seguenti:

art. 67, comma 3, lett. c) CCNL 21/05/2018, specifiche disposizioni di legge.

La somma di 4.306,22 comprende le seguenti voci:

€ 4.026,32 – Incentivi per funzioni tecniche

€ 279,90 – Quali compensi per il personale che partecipa alle attività connesse al censimento permanente della popolazione.

Art. 67 comma 3 lettera F delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000:

E' la quota riferita al compenso per i notificatori pari ad € 280,00

Art. 67 comma 3 lettera H e comma 4 risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 4, in sede di contrattazione integrativa:

la somma è relativa all'integrazione, per l'importo di € 8.500,00, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo dell'1,2% del Monte salari 1997 a seguito accordo economico annualità 2020, punti n. 5 e 10, per i periodi 01/03/2020-31/5/2020 e 1/11/2020 - 31/12/2020 :”specifica indennità per i dipendenti addetti a servizi indifferibili ed urgenti prestati in presenza come da vigenti disposizioni di legge nei mesi dell'emergenza” sanitaria Covid-19

5.Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa.

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 85.452,77 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	€ 21.775,09
Progressioni orizzontali	€ 58.880,49
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	€ 0,00
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	€ 2.273,86
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)	€ 1.152,82
Altro rimborso progressione economica ed indennità di comparto personale in convenzione	€ 1.370,51
Totale	€ 85.452,77

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 102.441,28 divise in:

Descrizione	Importo
Art. 68, comma 2, lett. a) e b) C.C.N.L. 21/05/20108 – Premi correlati alla performance organizzativa e individuale	€ 42.329,14
Art. 68, comma 2, lett. c) C.C.N.L. 21/05/20108 – Indennità di condizioni di lavoro (attività disagiate, esposte al rischio e implicanti maneggio di valori, front office).	€ 5.197,71
Art. 68, comma 2, lett. d) C.C.N.L. 21/05/20108 – Indennità di turno e reperibilità,	€ 16.425,21
Art. 68, comma 2, lett. e) C.C.N.L. 21/05/20108 – Compensi per specifiche responsabilità secondo le discipline di cui all'articolo 70 quinquies	€ 17.500,00
Art. 67, comma 3, lett. c) C.C.N.L. 21/05/20108 – risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge (incentivi per funzioni tecniche + compensi ISTAT).	€ 4.306,22
Art. 68, comma 2, lett. h) C.C.N.L. 21/05/20108 – Compensi messi notificatori	€ 280,00
Art. 68, comma 2, lett. f) C.C.N.L. 21/05/20108 – Indennità di funzione e di servizio esterno (artt. 56 sexies e 56 quater)	€ 2.903,00
Art.67 comma 3, lett.h) e comma 4 – risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4, in sede di contrattazione integrativa	€ 8.500,00
Altro: piano di lavoro polizia municipale (€ 5.000,00)	€ 5.000,00
Totale	€ 102.441,28

Di seguito si espone il prospetto attestante il rispetto dei limiti stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2 bis, del D.L.78/2010, dell'articolo 1, comma 236, della Legge 208/2015 e dell'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017.

Trattamento accessorio	2016	2017	2018	2019	2020
F.E.S. risorse stabili	160.951,56	162.078,14	165.606,82	173.299,31	174.807,83
F.E.S. risorse variabili	17.755,84	18.688,27	28.987,17	22.786,89	13.086,22
Totale F.E.S.	178.707,40	180.766,41	194.593,99	196.086,20	187.894,05
F.E.S. componenti incluse	171.776,39	166.125,14	162.247,67	163.323,78	172.286,19
F.E.S. componenti escluse (1+2+3)*	6.931,01	13.438,27	32.346,32	45.036,98	15.607,86
Totale F.E.S.	178.707,40	179.563,41	194.593,99	208.360,76	187.894,05

Indennità di P.O.	63.033,00	69.033,00	70.408,00	66.444,80	60.860,73
Indennità di risultato P.O.	15.758,25	17.258,25	17.602,00	14.911,20	16.134,00
Totale Indennità P.O.	78.791,25	86.291,25	88.010,00	81.356,00	76.994,73
Totale componenti incluse	250.567,64	252.416,39	250.257,67	244.679,78	249.280,92

*Risorse non rilevanti ai fini dei limiti di spesa previsti della norma vigente in ragione di natura e provenienza, come da circolare MEF n. 18 del 22.5.2018, parere MEF prot. 257831 del 18.12.2018 e art. 11 del DL 135/2018 convertito in L. 12/2019

Ex art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, *“il limite del trattamento accessorio del personale di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018*

Fondo 2018 Totale ripartito comprensivo di economie straordinari	195.679,13	Fondo 2020	187.894,05
Retribuzione P.O. e Risultato	88.010,00	Retribuzione P.O. e Risultato	76.994,73
Totale assoluto	283.689,13	Totale assoluto	264.888,78
Dipendenti non p.o. al 31.12.2018 n.	46	Dipendenti non p.o. 2020	46
P.O. al 31.12.2018 n.	7	P.O. 2020 n.	6
Totale dipendenti	53	Totale dipendenti	52
Fondo medio pro capite	5.352,63	Fondo medio pro capite	5.094,02

Nel nuovo regime normativo il tetto al trattamento accessorio non è più quello del 2016, bensì quello del 2018. Il nuovo sistema consente esplicitamente agli enti virtuosi di aumentare il valore del fondo della contrattazione decentrata e, dunque anche del trattamento accessorio nel suo complesso, **al crescere del numero dei dipendenti**, man mano assunti a tempo indeterminato sulla base della nuova normativa, ed anche a tempo determinato con relativa incidenza nella parte variabile del fondo. Ogni assunto ulteriore rispetto alla dotazione al 31.12.2018 porta con sé una “dote” finanziaria il cui valore è dato proprio dal valore medio pro-capite determinato dal singolo ente. Il nuovo regime normativo consente che il trattamento accessorio aumenti o diminuisca al ridursi dei dipendenti

Nel corso dell’anno 2020 si è registrata la diminuzione del numero delle P.O. passate da n. 7 al

31.12.2018 a 6 nel 2020.

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate nei seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione 2020:

€ 182.894,05 al capitolo 260 codice 0110101, piano dei conti 1.01.01.01.002

€ 3.779,00 al capitolo 260/1 codice 0101101, piano dei conti 1.01.01.01.002

€ 1.221,00 al capitolo 261/1 codice 0101101, piano dei conti 1.01.02.01.002

quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

Preso atto che il premio incentivante sulla performance individuale ai sensi dell'art. 9 -comma 2 del D. Lgs. 150/2009, è determinato sulla base di valutazione individuale della prestazione, secondo i criteri e le schede di valutazione redatte secondo i criteri stabiliti dal Contratto collettivo integrativo.

Rilevato altresì che:

- l'ente non si trova in situazione strutturalmente deficitaria e monitora costantemente gli equilibri finanziari di competenza, cassa, residui;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate risulta compatibile con i vincoli in materia di contenimento della spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557 della legge 296/2006;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate, come attestato nella relazione tecnico finanziaria, è compatibile con quanto disposto dall'articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010, dall'articolo 1, comma 236, della legge 208/2015 e dell'articolo 23, comma 2, del d. lgs. 75/2017.
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate tiene conto di quanto raccomandato dalla Ragioneria Generale dello Stato con le circolari n. 12/2011, n. 16/2012, n.25/2012, n. 21/2013, n. 15/2014 e n. 20/2015;
- la spesa derivante dalla contrattazione decentrata relativamente trova copertura nel bilancio di previsione;

Tutto ciò premesso,

ESPRIME

parere favorevole con riferimento alla compatibilità degli oneri della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio sia sotto il profilo della costituzione che degli impieghi del fondo per la contrattazione decentrata, fermo restando quanto sopra evidenziato.

RACCOMANDA

- la corretta applicazione dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 che prevede l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di pubblicare i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo;
- la corretta applicazione dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001 comma V relativamente all'obbligo di invio in via telematica all'ARAN di quanto ivi disposto.

Castelletto Sopra Ticino, 28 dicembre 2020

Il Revisore
Luca Manuelli

